

DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991 n. 8

coordinato con la legge di conversione n. 82/1991
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991 e
la legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1991)

NUOVE MISURE IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA, NONCHE' PER LA PROTEZIONE E IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA. (stralcio)

Art. 7

Disposizioni processuali

1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero può richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.
2. L'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilità può essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri di persona a scopo di estorsione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.